

INTRODUZIONE

Nell'ormai consueto scenario tecnologico, sempre maggiormente e volutamente penetrante nella vita quotidiana, il "diritto", nella sua più alta espressione e concezione, si inizia a muovere come un ombra a coordinare e regolamentare un settore che fino a non molti anni fa è stato lasciato agli esperti di altre discipline prettamente scientifiche.

Il diritto riconosciuto dell'individuo alla vita personale e al rispetto dei diritti che intrinsecamente porta in essere come il riconosciuto diritto alla privacy che nel nostro ordinamento si avvicina al diritto della riservatezza e quindi a quella sfera dell'individuo che è e dovrebbe essere invalicabile. L'uso delle moderne tecnologie che annullano le distanze e l'informazione viaggia alla "velocità della luce" pone dei seri interrogativi sul come riuscire a tutelare questo diritto universalmente riconosciuto attraverso le fonti di matrice internazionale e direttive in seno alla CE. L'esigenza del giurista e quindi della giurisprudenza di mutare e aggiornarsi in un settore che anch'esso mutevole, dimostrare non solo di avere le competenze giuridiche, ma anche le capacità tecniche e adeguate nell'interpretare il linguaggio dell'informazione automatizzata. L'infrastruttura internet e la rivoluzione informatica arriva a trasformare la società "classica" e la figura del giurista e che si dimostra per sua indole sensibile ai cambiamenti e ai mutamenti sociali. Il giurista tende quindi ad abbracciare e arricchire il proprio vocabolario, la dimostrazione più evidente, la si percepisce guardando la varie fonti normative dedicate a questo settore. Negli anni con sempre maggiore intensità l'uso di terminologia e acronimi di natura prettamente tecnico-scientifica entrano a pieno titolo nei documenti normativi del giurista e che non sono più un tabù. La scienza informatica e la "creatura" Internet dimostrano come il mondo sia completamente mutato, lo scenario quindi di una nuova società (information society) dove le distanze e non solo quelle vengono annullate. Questa nuova società che nasce come la maggior parte dei gruppi sociali,

“selvaggia” e “anarchica” e presto è stata però contaminata da nuove minacce altrettanto pericolose. Ci si pone dei seri interrogativi ai problemi legati alla tutela dell’individuo e ai diritti riconosciuti come “personalissimi” dello stesso che possono essere violati.

La regolamentazione e comunque la libertà delle informazioni che deve essere sempre garantito non solo per un principio di fonte legislativo, ma come diritto essenziale dell’essere umano. Diritto che però deve trovare il suo limite ove e nel momento in cui questo possa mettere in discussione o ledere l’interesse o il diritto alla riservatezza di altri. Regolamentare non deve significare reprimere l’informazione e con esso il diritto all’informazione e ad essere informato e informato correttamente. Regolamentare l’informazione che come tali sono considerate dati personali e affini, significa tutelare l’individuo. Regolamentare non deve e spero che non venga mai preso l’esempio dell’esperienza cinese, ove regolamentare l’informazione automatizzata e l’infrastruttura telematica Internet è una forma di repressione. La volontà di alcuni governi “civilizzati” nel cercare di controllare il flusso di informazioni e quindi cercare di controllare le reti telematiche è un’ alta forma di censura indiretta. Pertanto il mondo del diritto si evolve in questo nuovo “universo” dell’informazione automatizzata. *La tutela della informazioni trattate con strumenti elettronici non deve essere vista come un limite alla libertà di informazione e di comunicazione. La normativa statale e comunitaria rappresentano gli argini e non le dighe entro i quali il fiume delle informazioni deve poter scorrere liberamente.*

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

“Noi troveremo una strada. Oppure ne apriremo una nuova!”

Annibale

La riservatezza¹ è la facoltà del singolo di tenere segreti aspetti, comportamenti, atti relativi alla sfera intima della persona. Nel codice civile non vi sono norme specifiche in materia, il che, per molto tempo, ha indotto a credere che questo interesse non fosse suscettibile di tutela. Più di recente, però, si sono individuate riferimenti normativi che consentono di fondare un vero e proprio diritto alla riservatezza, anche senza considerare che, se si ammette l'esistenza di un diritto generale della personalità, si ammette implicitamente che si possa difendere da invasioni illecite altrui la sfera intima della persona. Il diritto alla riservatezza nella società della informazione pone i seguenti diritti e obblighi:

- Diritto alla circolazione delle informazioni
- Riservato delle informazioni personali
- Sicurezza dei trattamenti e dei dati
- Garanzia dell'utilizzo corretto

Tuttavia il riconoscimento del diritto alla riservatezza, o *privacy*², apre le porte ad altri

¹ Il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di situazioni e di vicende personali e familiari dalla curiosità e dalla conoscenza pubblica. Si tratta di situazioni che solo quegli che le ha vissute può decidere di pubblicizzare e che ha diritto di difendere da ogni ingerenza, sia pure condotta con mezzi leciti e non implicante danno all'onore o alla reputazione o al decoro, che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione. La fonte primaria di tale diritto, ancorché esso sia previsto in altre e più specifiche norme, è l'art. 2 della Costituzione e la sua violazione dà luogo a fatto illecito i cui effetti pregiudizievoli sono risarcibili. La tutela del diritto alla riservatezza può essere richiesta, davanti al giudice sia dalla persona nota che dalla persona non nota. Tuttavia per la persona nota è più facile che operi la previsione dell'art. 97 della Legge sul diritto d'autore, ovvero che la pubblicazione della fotografia possa avvenire anche senza il consenso dell'interessato ovvero legittimamente, giacché si accompagna ad una esigenza pubblica di informazione, costituzionalmente tutelata. In caso di violazione del diritto alla riservatezza il pregiudizio, morale o patrimoniale, che ne consegue deve essere provato secondo le regole ordinarie. La parte che chiede il risarcimento del danno prodotto da tale illecito deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale e personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di provare tale entità. *Sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 4366 del 25 marzo 2003.*

² In effetti, occorre riferire che oggi quello che viene avvertito dalla nostra coscienza (e soprattutto dall'evoluzione giurisprudenziale e legislativa) come **diritto alla privacy** è qualcosa di completamente diverso rispetto a quel "*diritto a restare solo*" (*the right to be alone*: TH. COOLEY, *Treatise on the law of torts*, 1879) di creazione della dottrina giuridica nordamericana: oggi nessuno si può più permettere di dire "*voglio restare solo e anonimo*" e le esigenze di pressante e continuo controllo della nostra esistenza digitale si giustificano con la lotta al terrorismo (che impone un pervasivo controllo

aspetti di tutele che dalla privacy traggono pertinenza: come il riconoscimento all'identità personale. Il diritto all'identità si distingue da quello alla riservatezza in quanto: "il primo assicura la fedele rappresentazione alla propria proiezione sociale, il secondo, invece, la non rappresentazione all'esterno delle proprie vicende personali non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile".

Tutti i diritti della personalità presuppongono un rapporto sociale e quindi traggono vita da una dimensione relazionale (così accade anche per la privacy).

Il nostro ordinamento giuridico riconosce e tutela il diritto alla riservatezza, la precedente normativa in materia la legge 675/96³ ha innescato un meccanismo, oltre che un riferimento fondamentale in materia di privacy. Infatti, sino all'entrata in vigore della legge 675/1996, l'Italia era priva di una disciplina sul trattamento dei dati personali, la L. 675/1996 ha rappresentato la conclusione di un lungo e travagliato iter che ha colmato un vuoto normativo in materia di trattamento dei dati personali, che vedeva l'Italia fanalino di coda rispetto a tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea.

Il percorso che ha portato alla progressiva adozione da parte di tutti i Paesi dell'Unione Europea di una legislazione a protezione dei dati di carattere personale ha inizio con la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa⁴ del 26 settembre 1973 sulla protezione della vita privata delle persone fisiche rispetto alle banche dati

delle nostre comunicazioni) e con la stessa evoluzione della Società dell'Informazione (e, quindi, con i suoi interessi economici di necessaria "profilazione" dell'individuo). Mentre ieri la tutela della privacy si scontrava con il diritto di cronaca e con le esigenze di tutela dell'intimità di "personaggi famosi" dagli attacchi della stampa scandalistica, oggi la tutela del dato personale, digitalizzato, riguarda tutti. Autore A. Lisi fonte Internet www.scint.it . Consultabile al sito internet:

<http://www.consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=109>

³ Legge 31 dicembre 1996, n. 675 intitolata: *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, pubbl. G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997 – suppl. ord. n. 3.

⁴ Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: l'organo decisionale formato dai Ministri degli Esteri dei paesi aderenti, con competenza e vigilanza dell'adempimento ed esecuzione da parte degli Stati delle sentenze emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Consultabile al sito Internet www.parlamentoeuropeo.org

elettroniche nel settore privato e con la risoluzione del 29 settembre 1974 riferita alle banche dati nel settore pubblico.

Il diritto alla privacy nel mondo contemporaneo si interpone in una serie di relazioni e di diritti, che trovano nella Carta Costituzionale i giusti punti di relazione e riferimento. Dal diritto alla libertà di opinione e di manifestazione del pensiero, alla libertà di stampa (tutti fattori essenziali della libertà politica in democrazia), al libero flusso delle informazioni (necessario tanto alla ricerca scientifica quanto al mercato), fino a una serie di altre libertà individuali di comportamento che potrebbero essere di fatto seriamente impedito se l'interessato non potesse appunto tenerle riservate, ovvero il diritto che ogni cittadino ha di escludere altri dalla conoscenza di quanto attiene alla propria vita privata. L'art. 2 della Costituzione⁵, proteggendo la persona nei suoi molteplici aspetti, si pone come fondamento e supporto per i diritti della personalità.

Il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196⁶, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, ha raccolto e armonizzato in unico provvedimento legislativo tutta la disciplina, che stava diventando eccessivamente frammentaria. Il "Codice sulla privacy" racchiude in un unico testo tutte le preesistenti norme in materia, apportando numerose integrazioni e modificazioni, anche per assicurare una migliore e più chiara applicazione. L'attuale Codice non modifica in modo sostanziale la disciplina anteriore, introducendo tuttavia elementi di chiarezza e di semplificazione.

La **legge 196/2003**, erede della legge sulla privacy 675/96, nasce quindi dalla raccolta normativa e giurisprudenziale accumulatasi negli anni, che hanno portato il legislatore ad armonizzare la relativa disciplina. La normativa 675/96 viene così interamente

⁵ Art. 2 della Costituzione Italiana: *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.* Consultabile al sito Internet: www.quirinale.it

⁶ Il D. Lgs. 196/2003 pubblicata nella G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – suppl. Ord. n. 123. Il decreto è stato convertito in legge con la legge 26 febbraio 2004 n. 45. Consultabile su Internet al sito <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/03196dl.htm>

abrogata; così anche la normativa in materia di misure di sicurezza (D.P.R. 318/99), che si armonizzava con la succitata legge 675/96, anche se i riferimenti in materia sono un passaggio obbligato, per ragioni legate all'attuale Codice che ne ha seguito l'impronta originaria; infatti i primi tre articoli del Codice sono in buona parte altamente innovativi, modificando ed integrando quello che, solo in parte, veniva già enunciato nel primo comma dell'art 1 della L. 675, che recitava come segue: *“La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione”*.

L'articolo 1 del Codice, in maniera diretta e senza enfasi, enuncia il principio del diritto alla riservatezza dei dati personali: *“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”*. In altre parole, ogni soggetto (persona fisica o giuridica) accanto ai tradizionali diritti della personalità (nome, immagine, riservatezza appunto) è titolare del diritto alla protezione dei propri dati. L'articolo 2⁷, che riprende al primo comma quanto già previsto dall'art. 1 della L. 675, al secondo c. sancisce le finalità precipe del nuovo Codice, che sono:

- a) un elevato livello di tutela;
- b) efficacia delle norme;
- c) la semplificazione ed armonizzazione delle norme stesse.

Le prima due finalità sono ovviamente a salvaguardia dei diritti dell'interessato; in particolare la prima colora in maniera molto significativa il Codice, che deve quindi essere interpretato nel senso di garantire un livello di tutela elevato pur attraverso la semplificazione degli adempimenti.

⁷ Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al c. 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Per ottenere questo scopo il Codice prevede una serie di meccanismi, di obblighi, di diritti che, in estrema sintesi, si possono descrivere come segue:

- chiunque voglia utilizzare i dati personali di un soggetto (sia esso una persona fisica, e quindi un individuo, od una persona giuridica, e quindi ad es. una società, un ente, ecc.), deve informarlo preventivamente, indicando con chiarezza l'uso che prevede di fare di questi dati e le relative modalità d'uso (per es., se i dati saranno solo in forma cartacea o saranno anche archiviati su computer);
- in alcuni casi, per poter procedere al trattamento, la persona fisica o giuridica interessata dovrà dare il proprio preventivo consenso; questo però non sempre è necessario (il Codice prevede infatti, all'art. 24⁸ del codice, un'ampia casistica di

⁸ L'art 24 ovvero *Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso*: Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

- a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
- c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
- d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
- f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
- h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati

situazioni nelle quali il consenso non è necessario, come nel caso in cui, per esempio, il trattamento sia finalizzato all'adempimento di un obbligo di legge o regolamento o normativa comunitaria, oppure per eseguire un contratto, ecc.).

Il codice è ispirato all'introduzione di nuove garanzie per i cittadini e per le persone giuridiche come enti, associazioni, aziende, quello che con un acronimo il codice identifica con l'interessato del trattamento.

Il Codice si integra anche alle esigenze poste delle direttive della Comunità Europea, come la 95/46/CE⁹ in materia alla tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla loro libera circolazione, che si pone come finalità la libertà della circolazione dei dati e la tutela relativa delle persone fisiche e alla loro vita privata, nel trattamento dei dati personali, e alla direttiva 02/58/CE¹⁰ che, integrandosi con la direttiva 95/46, armonizza la stessa in materia di comunicazioni effettuate con strumenti elettronici. In ambito internazionale, la convenzione 108 sulla protezione delle persone nel trattamento automatizzato di dati di carattere personale adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981¹¹. La potenzialità offerta oggi dalle moderne tecnologie e infrastrutture informatiche, la semplicità di utilizzo degli stessi strumenti informatici e l'avvento di internet hanno creato un nuovo concetto di società che viene

dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

⁹ La Direttiva Comunitaria 95/46/CE del 24 ottobre 1995, intitolata *Il trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi*. Pubblicata sulla G.U. n. 281 del 23 novembre 1995.

¹⁰ Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, intitolata *Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)*. G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002

¹¹ La Convenzione di Strasburgo n. 108 del 28 gennaio 1981 è stata recepita dall'ordinamento italiano con D.P.R. il 21 febbraio 1989.

appunto definita *information society*¹². Il nuovo modello societario, benché virtuale, pone ovviamente dei benefici evidenti, abbattendo le distanze e imponendo un nuovo modo di comunicare, la possibilità di essere parte attiva, in un contesto variegato come Internet. La possibilità di poter reperire informazioni o dati fa però riflettere sulla invasività degli attuali strumenti che si hanno a disposizione. L'importanza della legge 196/2003 la si trova nel moderno contesto, nella quale si va ad insediare un'importanza e un peso maggiore, e anche come vademecum sia nei confronti di tutti coloro, che trattando dati personali nelle varie figure delineate dallo stesso codice, devono adeguarsi, sia nel diritto di chi è interessato dei dati personali. L'ambito di applicazione del codice per la tutela dei dati personali trova nel codice stesso la fonte di sovranità e applicazione della legge nell'art. 5 c. 2 del codice per la protezione dei dati personali definendo che: *Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.*

Il "chiunque", con riferimento al titolare del trattamento, in quanto direttamente responsabile per ogni eventuale trattamento non conforme o non autorizzato; con la figura di titolare si prende in considerazione una categoria di soggetti come i professionisti (commercialisti, medici, avvocati, notai, ecc.), i comuni, le pubbliche amministrazioni, gli ospedali, le scuole, i sindacati, le associazioni, le case di riposo e

¹² Information Society: letteralmente società dell'informazione. Per società dell'informazione si intende un lungo processo di modernizzazione attuato nel settore dell'informazione e della comunicazione che ha profondamente cambiato la vita privata, sociale e professionale di ciascun individuo. La rivoluzione tecnologica rappresenta un supporto fondamentale per favorire l'efficienza, la competitività e facilitare l'accesso alla conoscenza dei cittadini e delle aziende. Consultabile al sito Internet www.innovazione.gov.it

case di cura (pubbliche e private), le cooperative e chiunque tratti dati personali di clienti, fornitori, dipendenti, soci, cittadini, pazienti, associati ecc. è tenuto ad attenersi all'attuale disciplina, con le specifiche del caso, ove la normativa disciplina in maniera diretta così come previsto dalla parte II del codice, oppure per la tipologia di status che si trovi ad avere il titolare oppure delega, l'applicazione della normativa e della relativa disciplina del modo in cui i dati devono essere trattati è diversificata a secondo del contesto, in cui il titolare opera e come tale il legislatore ha indicato nel codice la relativa disciplina, le relative figure giuridiche, ove il trattamento è previsto con modalità differenti, lo stesso codice, per l'impossibilità di riuscire a legiferare tutte le figure professionali, delega in base all'art. 12 ai relativi codici deontologici¹³, che vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

IL D. Lgs. 196/2003 è composto da 186 articoli, cui seguono due allegati: allegato A e allegato B; è previsto un terzo allegato (allegato C) attualmente non ancora presente, che disciplinerà il sistema dei trattamenti con strumenti elettronici da parte degli uffici giudiziari.

La struttura del codice è divisa in tre parti fondamentali. Nella prima, intitolata "DISPOSIZIONI GENERALI" (artt. 1-45), viene individuato l'ambito di competenza della disciplina della legge, i principi generali e le finalità del codice, le definizioni (art. 4), glossario che il codice utilizza ampiamente per meglio uniformare ed evitare ambiguità su alcuni termini e acronimi tecnici, molti dei quali lontani dall'universo del diritto e più legati al campo scientifico informatico. L'art. 5 disciplina le modalità del

¹³ Il codice deontologico, quindi il concetto di deontologia, si definisce come l'insieme delle teorie etiche che si contrappone al consequenzialismo. Mentre il consequenzialismo determina la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologia afferma che i fini e mezzi sono strettamente dipendenti gli uni dagli altri, il che significa che un giusto fine sarà il risultato dell'utilizzo dei giusti mezzi. La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali e che si riferiscono ad una determinata categoria professionale. Talune attività o professioni, a causa delle loro peculiari caratteristiche sociali, si pensi ai medici o agli avvocati, devono rispettare un determinato codice comportamentale, il cui scopo è impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato. Fonte Internet www.wikipedia.org/wiki/Deontologia

trattamento dei dati personali in generale, i soggetti del codice, la tutela e gli obblighi del titolare e degli eventuali collaboratori per un corretto trattamento dei dati personali. L'obbligo e l'onere che grava sul Titolare del mantenimento di misure di sicurezza adeguate al controllo e alla custodia dei relativi dati personali dell'interessato, le relative azioni che l'interessato esegue per far sì che i che si applicano a tutti i trattamenti.

Nella seconda parte, intitolata "*Disposizioni relative a specifici settori*" il Legislatore ha voluto definire alcune categorie di soggetti titolari e interessati, per ragioni legate alla tipologia del dato e della modalità di trattamento, un regime di regole particolari che esulano dal normale trattamento disciplinato nella parte 1 del codice.

Il campo di applicazione della seconda parte del codice è quindi suddivisa tra il titolare del trattamento ed alcune particolari figure di trattamento, dividendo per titoli i vari settori, che spaziano da trattamenti in ambito giudiziario, forze di polizia e sicurezza dello Stato, al trattamento in ambito pubblico, sanitario, delle comunicazione elettroniche, delle libere professioni, fino al giornalismo e alle attività che hanno scopi diversi come storici, statistici e scientifici.

La terza parte del codice è interamente dedicata alla tutela dell'interessato e alle azioni che questi può intraprendere, considerando anche la facoltà che l'interessato ha di avvalersi di un sistema a doppio binario.

Il codice chiude con gli allegati: l'allegato A è ulteriormente suddiviso in altri 3 sottoallegati numerati e disciplina rispettivamente i codici deontologici di trattamento di dati personali¹⁴ nell'ambito dell'attività giornalistica, trattamento per scopi storici, statistici, scientifici, trattamento in ambito di sistemi informativi gestiti da privati in tema di credito al consumo e affidabilità e puntualità nei pagamenti.

¹⁴ D.P.R. 318/99 del 28 luglio 1999. Pubblicato sulla G.U. del 14 settembre 1999 n. 215 serie generale. intitolato *Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell' art. 15 comma 2 della legge 31 dicembre 1996 n. 675*. Consultabile al sito internet www.interlex.it/testi/dpr99318.htm

L'allegato B o disciplinare tecnico, delinea le modalità tecniche da adottare a cura del titolare e dell'eventuale responsabile, il quale si integra con il titolo V delle misure minime di sicurezza dagli artt. da 31 a 36 del codice. Tale allegato sopraggiunge alla disciplina in materia del precedente D.P.R. 318/99, che è ora abrogato dal nuovo codice. L'allegato pone accorgimenti da adottare per un corretto trattamento in ambito di dati personali, sensibili e giudiziari da tenere in considerazione delle misure minime di sicurezza trattate dal titolo V del codice.

1.1 Il dato personale nel contesto nazionale e della Comunità Europea

I dati personali sono composti in modo tale da identificare il soggetto, come gli estremi anagrafici (nome, cognome, ecc); analogo discorso vale anche per le persone giuridiche enti e associazioni pubblici o privati.

Per comprendere la qualificazione giuridica del dato personale bisogna concentrare l'attenzione anche sulla realtà "empirica" del dato, che viene definito dal secondo comma dell'art. 4 lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, come *"qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"*.

Il problema è quanto mai importante nonché fondamentale capire e riconoscere cosa è un dato personale. Importanza di importanza di una certa rilevanza che il Garante Italiano ha preso in considerazione, tenendo presenti i vari studi di matrice Inglese, che hanno teorizzato diversi modelli al riguardo¹⁵. La definizione sembra proporre una

¹⁵ Studio inglese sul concetto di dato personale. Proposti alcuni modelli teorici per un'applicazione armonica della direttiva U.E. sulla privacy

Un ponderoso studio dell'Università di Sheffield, condotto per l'Autorità per la protezione dei dati del Regno Unito (<http://www.informationcommissioner.gov.uk/...PDF>), ha cercato di definire che cosa costituisca un "dato personale" secondo un modello concettuale rapportato, in primo luogo, alle

definizioni contenute nella Direttiva 95/46/CE. Ne emerge la difficoltà di definire il dato personale in maniera univoca, essendo necessario tenere conto sia del contesto, che può rendere “personale” un dato in determinati casi, sia delle componenti intrinseche al dato (vi sono alcuni dati che sono per loro natura personali in quanto univocamente identificativi di una determinata persona: è il caso del DNA, a giudizio degli Autori). Lo studio propone, dunque, alcuni modelli teorici di “dato personale” che possono rivelarsi utili, soprattutto alle Autorità di protezione dati, per applicare coerentemente la normativa nazionale e valutare la natura personale o meno di un determinato elemento informativo. Lo studio sottolinea, inoltre, che ogni dato personale è inscindibilmente connesso alla dignità umana: *“è dato personale ogni informazione relativa alla dignità della persona, per cui qualsiasi vulnus di tale informazione è arrecato ai diritti ed alle libertà fondamentali della persona”*.

Lo studio ha seguito tre filoni di indagine: un’analisi della letteratura sull’argomento; una rassegna delle definizioni formali di “dato personale” presenti nelle legislazioni nazionali e sovranazionali; un’analisi delle prassi seguite dalle autorità di protezione dati di numerosi Paesi U.E. e non U.E. sulla base delle risposte fornite ad un questionario fatto circolare all’inizio del 2004. Ne è emersa un’assenza sostanziale di univocità sul concetto di “dato personale” alla luce della definizione di cui alla direttiva 95/46 (“qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile”), non solo fra diversi Paesi, ma anche all’interno dello stesso Paese (in base alle risposte fornite al questionario). Tuttavia, l’analisi concettuale ha permesso di evidenziare che nel definire il “dato personale” si utilizzano tre criteri principali, spesso in modo intercambiabile: a) la capacità del dato di identificare una persona fisica; b) la capacità del dato di avere effetti su una persona fisica; c) la capacità del dato di identificare ed avere effetti su una persona fisica. Per tutti questi aspetti, risulta fondamentale il ruolo svolto dal contesto nel definire il concetto di “sfera privata” e, quindi, nel valutare se il dato sia “personale” o meno.

Per tenere fede all’obiettivo della direttiva 95/46, che è quello di creare un sistema europeo armonizzato di protezione dei dati sostenendo, al contempo, lo sviluppo del mercato unico, lo studio propone di elaborare modelli teorici che servano da ausilio nel definire che cosa costituisca un dato personale. In tal modo si potrà evitare che un’applicazione non conforme del concetto di “dato personale” mini alla radice il raggiungimento dell’obiettivo di armonizzazione inerente alla direttiva 95/46/CE.

Lo studio postula che ciascun modello teorico (basato, è bene sottolinearlo, sulle risultanze dello studio della letteratura specializzata, della legislazione, e degli approcci empirici sopra descritti) debba partire dalla definizione del “concetto ideale” di dato personale. In sostanza, i modelli teorici servirebbero da guida per costruire strategie di classificazione che evidenziano svantaggi e vantaggi, lasciando poi ai singoli Paesi (ed alle singole Autorità) il compito di selezionare quella giudicata più adeguata.

Quali sono questi modelli teorici? Partendo dalla premessa che ciascuno di essi è incentrato sul valore preponderante assegnato ad un singolo elemento significativo, lo studio ne individua alcune. Il modello dell’“identificatore univoco” (dato personale = informazione univocamente identificativa di una persona fisica). Nel valutare la natura di un dato, cioè, si prescinde da ogni considerazione contestuale. Questo comporta una considerevole riduzione delle categorie di dati classificabili come “personali”, a meno di stabilire una sorta di gerarchia sulla base della rispondenza al criterio ideale dell’identificazione univoca. In tale gerarchia, ad esempio, il vertice sarebbe occupato dal DNA, ed a seguire da tutti gli altri dati. Dunque, sempre a titolo esemplificativo, in questo modello l’impronta digitale sarebbe più vicina al concetto di dato personale del semplice “nome”. Il problema è stabilire dove tracciare il confine fra quanto è dato personale e quanto non lo è, ed ovviamente il riferimento al contesto non aiuta, proprio perché in questo modello concettuale si prescinde dalla significatività del contesto.